

Matrimonio - celebrato davanti a ministri dei culti ammessi dallo stato - trascrizione

Trascrizione successiva - Presupposti - Consenso di entrambi i nubendi - Necessità - Rifiuto del consenso - Atto illecito - Esclusione - Ragioni.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24409 del 02/09/2025 (Rv. 676179 - 01) L'eventuale rifiuto opposto da uno dei nubendi alla trascrizione del matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico non costituisce atto illecito, dal momento che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, ult. periodo, della legge n. 121 del 1985, il consenso di entrambi integra il presupposto stesso per la suddetta trascrizione, a differenza della previgente disciplina di cui all'art. 14, comma 1, della l. n. 847 del 1929, che la contemplava quale adempimento necessario, espletabile su iniziativa di chiunque vi avesse interesse.